



COMUNE DI NICOLOSI

C.A.P. 95030 – CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Tel.095.7917011 – Fax 095.911187

Cod. Fiscale: 00147070874

ORDINANZA SINDACALE N. 14 DEL 22/09/2025

Oggetto: Misure atte a garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione.

IL SINDACO

PREMESSO

che sono pervenute al protocollo dell'Ufficio Benessere Animale alcune segnalazioni da parte di utenti, volontari e associazioni animaliste, relative a cani detenuti in condizioni non compatibili con il loro stato di benessere e con la loro natura (cani su balconi, terrazze, tenuti in catene);

CONSIDERATO che:

- tale isolamento sociale determina per i cani una sofferenza anche grave oltre che in molti casi sfocia in autolesionismo, invecchiamento e morte precoce;
- si rende necessario emettere apposita Ordinanza atta a garantire la tutela ed il benessere degli animali di affezione;

RICHIAMATI

- il D.P.R. 31 marzo 1979 "Competenza dei Comuni in materia di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali";
- la Legge Nazionale 14 agosto 1991, n.281 "Tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy";
- la L. n.82/2025 dispone all'art. 10 il Divieto di detenzione di animali di affezione alla catena.
- L.R. 15/2022 che affida ai Comuni il compito di tutela degli animali, in quanto esseri senzienti, al fine di assicurare loro una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche e condanna gli atti di crudeltà verso gli animali e il loro abbandono.

VISTI

- l'art. 9 del Regolamento comunale approvato con C.C n.83 del 18/11/2009 "Detenzione di animali" ,
- l'art. 10 del Regolamento Comunale approvato con Delibera C.C n.83 del 18/11/2009 "Maltrattamento di animali",
- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

DISPONE CHE

- chiunque detiene animali deve averne cura ed operare per la loro tutela ed il loro benessere;
- nessun animale può essere tenuto permanentemente su balconi o terrazze;
- nel caso di ricovero in pertinenze esterne all'abitazione deve essere previsto un idoneo riparo e in particolare per i cani la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale;
- è vietato qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali, ed in particolare:
 - detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie;
 - tenere gli animali in spazi angusti, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute;
 - tenere permanentemente animali di affezione in terrazze o balconi per periodi di tempo e in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, isolarli in cortili, rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento;

Si dispone, nei confronti dei contravventori, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, oltre alla trasmissione all'Autorità Giudiziaria competente per i reati che scaturiscono dall'inosservanza della presente Ordinanza;

Si informa che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Sezione staccata di Catania o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, rispettivamente nel termine di giorni 60 o 120 decorrenti dall'avvenuta pubblicazione.

La presente Ordinanza sarà trasmessa, per il seguito di competenza a:

Area 1 - Affari Generali - Albo Pretorio;

Comando del Corpo di Polizia Municipale;

S.E. il Prefetto di Catania;

Questore di Catania;

Comandante Provinciale dei Carabinieri;

Comandante Provinciale della Guardia di Finanza.

Le forze dell'ordine preposte al controllo del territorio, sono incaricate della vigilanza sul rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente Ordinanza.

La presente ordinanza entra in vigore dalla data della sua pubblicazione ai sensi dell'art. 21 bis della L. 241/1990, sarà inoltre pubblicata, in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs n. 33/2013, come modificato dal D. Lgs n. 97/2016, sul sito internet Istituzionale:

<http://www.comune.nicolosi.ct-egov.it/>

Nicolosi, 22 settembre 2025

IL SINDACO
(dott. Angelo Pulvirenti)

